

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 64

(Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia)

1. L'istruttoria delle domande di contributo avviene a cura della Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia, di seguito Commissione di valutazione, che individua le domande ammesse a finanziamento.

2. La Commissione di valutazione è costituita con decreto del Direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dura in carica fino all'avvenuta erogazione dei contributi di cui all'articolo 61 ed è composta da:

- a)** il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, di seguito Servizio competente, o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b)** un dipendente del Servizio competente;
- c)** il Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare o suo delegato;
- d)** il Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria o suo delegato;
- e)** un funzionario impiegato presso il Servizio sanità pubblica veterinaria individuato dal Direttore del Servizio medesimo.

3. Gli esiti dei lavori della Commissione sono riportati in una relazione istruttoria conclusiva. Le attività di segreteria sono assicurate dal personale del Servizio competente.